

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
Città Metropolitana di Bologna

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 11 del 28 giugno 2024

Oggetto: Parere sulla sottosezione 3.3 del Piano Integrato Attività e Organizzazione: Aggiornamento Fabbisogno di personale 2024-2026

L'organo di revisione economico finanziaria ha esaminato, per esprimere il proprio parere, la proposta della **Sottosezione 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione per l'anno 2024 inerente il fabbisogno di personale 2024-2026.**

Visto:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia (...);*
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- le linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs 165/2001 in esecuzione delle quali occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;
- la programmazione del fabbisogno di personale è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

Preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente;
- ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- ha attivato la piattaforma di certificazione dei crediti;
- ha adottato il Piano di Azioni Positive per il triennio 2024-2026 (delibera di Giunta Unione n. 8 del 30/01/2024)
- risulta essere adempiente con la BDAP Bilanci e MOP;
- ha attestato, come da relazioni dei Responsabili conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale

Preso atto che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta rispettato come segue:

- Media triennio 2011-2012-2013 pari ad Euro 2.023.423,14=;
- Previsione pari ad Euro 1.813.133,53

Preso atto che il limite del tetto di spesa per il lavoro flessibile derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, come segue:

- Valore spesa per lavoro Flessibile anno 2009 pari ad Euro 174.428,25=;
- Spesa per la lavoro flessibile anno 2024 paria ad Euro 67.163,00=

Preso atto che l'Ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs.165/2001, conservate agli atti, con esito negativo.

Preso atto che il DPCM 17 marzo 2020, cui fa riferimento l'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, dispone che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”*;

Preso atto che ai sensi dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, comprensivi delle quote di spesa di personale dell'Unione e delle sue entrate correnti riconducibili al Comune di San Giorgio di Piano, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato risulta essere pari al 22,36%, e che pertanto il Comune si pone al di sotto del primo “valore soglia” secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1;

Rilevato che secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto “i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono *incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”*.

Considerato pertanto che il Comune di San Giorgio di Piano dispone di un margine di potenziale maggiore spesa pari a € 413.913,88 fino al raggiungimento del primo valore soglia, di cui, ai sensi dell'art. 32 c. 5 del D.Lgs. 267/2000, 80.000,00 euro ceduti con propria deliberazione di Giunta n. 22 del 14/04/2022 all'Unione Reno Galliera e 90.000,00 euro ceduti con propria deliberazione di Giunta n. 25 del 13/04/2023 all'Unione Reno Galliera, mantenendo un margine per nuove assunzioni pari a euro 243.913,88 (vedi conteggi come da schema allegato A), che si riepilogano di seguito;

Entrate da Considerare	A	9.119.884,92
Rapporto Entrate e spese personale		22,36%
Spesa personale 2023	B	2.039.335,17
% riferita alla soglia demografica di appartenenza	C	26,90%
Soglia teorica di spesa di personale	D= A*C	2.453.249,04
Margine capacita assunzionale teorica	F= D-B	413.913,87
Quota ceduta all'Unione	D	-80.000,00
Quota ceduta all'Unione	D	-90.000,00
Capacità assunzionale residua	C-D	243.913,87

PRESO ATTO che con la proposta di aggiornamento del PIAO, l'Ente propone di procedere come segue:

a) assunzioni mediante o l'esperimento della procedura di mobilità tra Enti, ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001, oppure attraverso lo scorrimento di graduatoria concorsuale pubblica in corso di validità, ovvero interpello ai sensi dell'art. 19, c. 5-bis, del d.lgs. 165/2001 e, ove questa non sia disponibile, di indire procedura concorsuale pubblica

- n. 1 figura appartenente all'Area degli Istruttori, con profilo di Istruttore amministrativo, da assegnare all'Area Programmazione e Gestione del territorio
- n. 1 figura appartenente all'Area dei Funzionari ed Elevate qualificazioni con profilo di Funzionario Lavori pubblici e manutenzione da assegnare all'Area Programmazione e Gestione del territorio,

b) assunzioni attraverso o la costituzione di rapporti di lavoro con Contratti di Formazione Lavoro:

- n. 1 figura appartenente all'Area degli Operatori Esperti con profilo di Operatore servizi tecnici da assegnare all'Area Programmazione e Gestione del territorio;

c) assunzioni mediante forme di lavoro flessibile:

- n. 1 figura appartenente all'Area dei Funzionari ed Elevate qualificazioni con profilo di Funzionario Lavori pubblici e manutenzione da assegnare all'Area Programmazione e Gestione del territorio, ufficio Ambiente, tramite l'assegnazione di un incarico di alta professionalità ex art. 110 comma 1 TUEL a 18 ore settimanali per un periodo di due anni e sei mesi, eventualmente rinnovabile, vista la peculiarità della figura ricercata

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta e del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.lgs. n. 118/2011;

Esprime

parere favorevole alla proposta di aggiornamento della sottosezione 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione per l'anno 2024 inerente il fabbisogno di personale 2024-2026 che verrà presentata alla Giunta del Comune di San Giorgio di Piano.

Raccomanda, inoltre, che nel corso dell'attuazione del Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2024-2026, e all'atto delle assunzioni o mobilità, venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

La documentazione di riferimento viene conservata agli atti del Comune.

Mirandola, 28 giugno 2024.

L'Organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Stefano Galavotti